



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Impresa 4

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Rimini 21 maggio 2020

Oggetto: Mercato agricolo settimanale del Comune di Rimini svolgentesi nella giornata del venerdì nell'area parcheggio pubblico di via Circonvallazione Occidentale denominata "ex Sartini". - Rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il DPCM 17.05.2020 ove in particolare all'art.1, lett. dd) dispone che le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- l'Allegato 10 e 11 al suindicato DPCM i quali sottolineano che tra i principi cardini su cui si basa il contrasto al virus SARS CoV-2 vi sono il distanziamento sociale con il mantenimento di una distanza interpersonale di un metro e la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. Al fine di garantire il rispetto di tali principi è necessario prevedere misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative in relazione allo specifico contesto produttivo. In particolare è opportuno valutare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo, la prossimità delle persone (lavoratori, clienti, ecc) rispetto a contesti statici, dinamici, misti; l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; il rischio connesso alle principali vie di trasmissione in particolare la contaminazione da *droplet* in relazioni alle superfici di contatto; la frequente igiene delle mani attraverso l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione accanto a sistemi di pagamento; l'uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto in particolare degli alimenti e bevande; l'adeguata areazione, pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; l'accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando se possibile i percorsi di entrate e di uscita; la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 che al punto 4 prevede, tra l'altro: "a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n.1;
- il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Impresa 4

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna del 13.05.2020 allegato all'Ordinanza Regionale n.82 del 17.03.2020;

➤ l' Ordinanza dirigenziale prot. n.109216 del 06/05/2020 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del mercato agricolo riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori la cui Azienda sia situata nella Provincia di Rimini o nei Comuni confinanti, che si tiene con cadenza settimanale nella giornata di venerdì ed è ubicato nell'area parcheggio pubblico posta in via Circonvallazione Occidentale, denominata "ex Sartini", come evidenziato nella planimetria allegata (All. 1)

VISTA la delibera di C.C. n. 82 del 05/08/2010, recante ad oggetto: "Istituzione in via definitiva del mercato agricolo settimanale nel Comune di Rimini a seguito del periodo di sperimentazione effettuato dal 31 luglio 2009", con la quale si stabilisce che tale mercato è riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori la cui Azienda Agricola è situata nella Provincia di Rimini o nei Comuni confinanti;

RICHIAMATO quanto previsto nel citato protocollo regionale ove per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è previsto che i comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolamentazione e gestione di mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti devono regolamentare la gestione degli stessi, anche previo accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto delle misure generali di cui al punto 1 del medesimo protocollo, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, fra l'altro, dovranno essere previste corsie mercatali a senso unico, il posizionamento di segnaletica orizzontale/verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RITENUTO che lo svolgimento del mercato agricolo nella giornata di venerdì nell'area parcheggio pubblico in via Circonvallazione Occidentale, denominata "ex Sartini" debba realizzarsi con la collaborazione delle Associazioni di Categoria, C.I.A. e Federazione Provinciale Coldiretti alle quali spetta l'organizzazione e la gestione del citato mercato agricolo, con specifico riferimento al presidio dei punti di accesso ed uscita all'area allo scopo di regolamentarne gli accessi ed alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani e guanti "usa e getta";

DATO ATTO che tale mercato ha un modesto numero di esercenti in rapporto alla superficie mercatale disponibile e che, per questo motivo, si ritiene possibile demandare agli organizzatori l'adozione di misure idonee al presidio dell'area al fine di evitare la formazione di eccessive code di attesa al varco d'ingresso, che a loro volta potrebbero determinare impedimento alla circolazione dei pedoni sul marciapiede;

RITENUTO quindi che, nel mercato agricolo del venerdì in via Circonvallazione Occidentale denominata "ex Sartini", gli organizzatori, in virtù delle condizioni ambientali e del limitato numero di operatori economici, possano disciplinare l'accesso all'area mercatale con modalità flessibile per



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Impresa 4

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

permettere un accesso fluido ai banchi di vendita, evitando, contemporaneamente, la formazione di eccessive code all'entrata;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, allegato 5, recate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare le seguenti misure per gli esercizi commerciali:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lett. b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

VISTA la nota prot. 76129/P del 23/3/2020 a firma del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna contenente proposte di misure e modalità operative idonee a contrastare la diffusione del contagio nella distribuzione degli alimenti;

VISTO il D.L. 16.05.2020 n.33, il quale prevede:

- all'art.1, comma 14, che *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*; al comma 15 è previsto che *il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza*;
- all'art.2, che *Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni*.

RICHIAMATA la possibilità di procedere alla SOSPENSIONE IMMEDIATA dell'attività con chiusura del posteggio per l'operatore o gli operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine.



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Ufficio Impresa 4

Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

VISTO il D.L. 25.03.2020 n.19 ed in particolare l'art.4 riportante sanzioni e controlli richiamato sia dal D.L. 16.05.2020 che dall'Ordinanza regionale Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

per quanto suindicato,

ORDINA

lo svolgimento del mercato agricolo riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori la cui Azienda sia situata nella Provincia di Rimini o nei Comuni confinanti, che si tiene con cadenza settimanale nella giornata di venerdì ed è ubicato nell'area parcheggio pubblico posta in via Circonvallazione Occidentale, denominata "ex Sartini", come evidenziato nella planimetria allegata (All. 1); tale mercato dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità per l'allestimento, la vendita ed i comportamenti da tenere al suo interno affinché vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del contagio della sindrome da COVID-19:

DISPOSIZIONI GENERALI

- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso nell'area mercatale e in attesa di entrare/uscire dal posteggio, in fase di acquisto o pagamento.
- l'utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all'interno dei singoli posteggi.
- attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori per scegliere e toccare la merce.
- seguire percorsi unidirezionali e ordinati evitando percorsi dispersivi all'interno del mercato.
- va rispettata la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani.
- non sostare o intrattenersi con altri soggetti all'interno, in prossimità dei posteggi e nell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di evitare assembramenti.
- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DEI POSTEGGI

1. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
2. è obbligatorio l'uso delle mascherine e di guanti ovvero igienizzante per le mani per ogni operatore, cliente o chiunque altro accede nell'area di ogni posteggio a qualsiasi titolo.
3. in ogni posteggio dovrà essere messa a disposizione della clientela gel igienizzante per la sanificazione delle mani in particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento.
4. organizzare la dispensazione dei prodotti alimentari (frutta, verdura, ecc.) solo attraverso l'intervento diretto dell'operatore munito di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina) che



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo EconomicoUfficio *Impresa 4*Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

provvederà alla preparazione dei relativi sacchetti sulla base delle indicazioni fornite dal cliente che non potrà in alcun modo toccare i prodotti.

5. l'operatore avrà cura di procedere frequentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici di appoggio.
6. l'operatore incentiverà il pagamento con carte di credito che verranno inserite negli appositi dispositivi direttamente dal cliente.
7. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

PREDISPOSIZIONE DELL'AREA MERCATALE

- disciplinare l'entrata all'area mercatale con modalità flessibile per permettere un accesso fluido ai banchi di vendita ed evitare così la formazione di eccessive code ed assembramenti; tale modalità di accesso potrà essere realizzata con la presenza di personale dedicato al presidio dei varchi di accesso ed uscita al fine di garantire il contingentamento delle persone contemporaneamente presenti all'interno del mercato attraverso lo scaglionamento degli ingressi soprattutto nelle ore di maggior affluenza di pubblico;
- l'ingresso all'area mercatale dovrà avvenire tramite il varco di accesso da via Circonvallazione Occidentale lato nord in prossimità della scalinata ove deve essere collocando apposito **cartello di entrata** nonché **cartello recante le informazioni** atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno essere messi a disposizione guanti e prodotti igienizzanti per le mani;
- l'uscita dall'area dovrà avvenire attraverso il varco predisposto sul lato transennato posto verso sud in direzione del Ponte Tiberio ove deve essere collocato apposito **cartello di uscita**;
- in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita dall'area di mercato ed in ogni posteggio è necessaria la presenza di contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell'ambiente circostante, detti contenitori al termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;
- posizionare la segnaletica (orrizontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

DISPONE

1. le operazioni relative alla predisposizione dell'area mercatale posta in via Circonvallazione Occidentale, denominata "ex Sartini" nella giornata del venerdì, dovrà avvenire a cura delle Associazioni di Categoria, C.I.A. e Federazione Provinciale Coldiretti alle quali spetta l'organizzazione e la gestione del citato mercato agricolo;
2. i singoli produttori sono responsabili di un sistema di autocontrollo dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, invitando gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché il controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori



Comune di Rimini

Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva
Settore Sistema e Sviluppo Economico**Ufficio Impresa 4**Via Rosaspina n.13- 47923 Rimini
tel. 0541 704673 fax 0541 704200
www.comune.rimini.it
pec: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
e-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani e/o guanti "usa e getta" se i medesimi ne sono sprovvisti;

3. le operazioni di cui al punto 2 possono essere svolte direttamente dagli operatori economici responsabili ovvero da personale idoneamente individuato dai medesimi;
4. la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto delle suindicate prescrizioni e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato da parte di uno o più operatori, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale provvederà alla sospensione immediata dell'attività nei confronti dell'esercente responsabile delle inadempienze ovvero del mercato o parte di questo interessata dalle criticità riscontrate.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimane vigente sino a diversa disposizione, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente per giorni 15 nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale, al Settore Marketing Territoriale, Water Front e Nuovo Demanio - Ufficio COSAP, al Settore Risorse Tributarie – Ufficio TARI e alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Fugattini
F.to digitalmente